

From: MariaCristina.Storchi@lw.com
Sent: venerdì 23 settembre 2016 10:17
To: Arato, Marco; Marvulli, Fulvio
Cc: Pirisi, Francesco; Andrea.Novarese@lw.com; Davide.Rallo@lw.com
Subject: Riunione del 19 settembre 2016

Cari Marco e Fulvio,

facciamo seguito alla riunione tenutasi in data 19 settembre 2016 presso gli uffici di Latham & Watkins LLP a Milano (la "**Riunione Plenaria**"), alla quale hanno partecipato rappresentanti delle banche (le "**Banche**") e delle società di *leasing* (le "**Società di Leasing**") creditrici di Aimeri Ambiente S.r.l. (la "**Società**"), Biancamano S.p.A. ("**Biancamano**") e di Immobiliare Riviera S.p.A. ("**IR**") e i loro *advisor* legali nonché gli *advisor* legali e finanziari della Società ed il Commissario Giudiziale nominato dal Tribunale di Milano, Dott. Fabio Pettinato.

La Riunione Plenaria verteva sullo stato di avanzamento delle trattative relative alla ristrutturazione dell'indebitamento della Società, nonché di Biancamano e di IR (la "**Ristrutturazione**") nonché su talune tematiche relative alle bozze degli accordi paraconcordatari da stipularsi, *inter alios*, tra la Società e le Banche (l' "**Accordo Banche**") e le Società di *Leasing* (l' "**Accordo Leasing**") e congiuntamente gli "**Accordi**").

A tal proposito e come già illustrato nel corso della Riunione Plenaria, le Banche e le Società di *Leasing* nostre assistite, hanno fatto presente e desiderano in questa sede ribadire di essere sempre state attivamente partecipi alle negoziazioni relative alla Ristrutturazione e di essere disponibili a esaminare e valutare in concreto le proposte che verranno formulate, alla luce di quanto emerso nel corso della Riunione Plenaria, dalla Società, da Biancamano e dai soci di controllo di quest'ultima nonché da IR al fine di attuare la Ristrutturazione nel contesto della procedura avviata con il deposito del ricorso ai sensi dell'art. 161, sesto comma, della legge fallimentare presso il Tribunale di Milano.

A tale riguardo ribadiamo inoltre che, alla luce della circostanza che numerosi e significativi aspetti della complessiva manovra volta all'attuazione della Ristrutturazione (la "**Manovra**") sono ancora oggetto di negoziazione (come più volte comunicato, anche in via bilaterale da ciascuna delle nostre assistite, agli *advisor* della Società e come meglio precisato nel seguito), e che risulterebbero ad oggi ancora pendenti le determinazioni giudiziarie legate alle iniziative avanzate da una delle Società di *Leasing*, i termini e condizioni degli Accordi, approfonditamente analizzati dagli scriventi e dai nostri clienti, allo stato attuale non riflettono compiutamente gli aspetti della Manovra né le connesse discussioni intercorse con la Società e i suoi *advisor*. Per tale motivo, come concordato nel corso della Riunione Plenaria, pare opportuno che la Società predisponga e trasmetta alle Banche e alle Società di *Leasing* una nuova bozza degli Accordi una volta che tutti i termini principali della Manovra siano concordati con le nostre assistite.

Con l'occasione si fa altresì presente che le nostre assistite sono ancora in attesa di ricevere:

- ✓ informazioni relative alla esposizione debitoria di Biancamano e una proposta relativa alla ristrutturazione della medesima;
- ✓ una proposta relativa alla disciplina dell'esposizione debitoria di IR, oltre alle informazioni richieste in merito all'utilizzo degli immobili di proprietà della stessa da parte di società del gruppo che fa capo a Biancamano; e
- ✓ chiarimenti in merito al ruolo di Ifitalia relativo all'incasso dei Crediti Certificati/Riconosciuti (come definiti nell'Accordo Leasing) alla remunerazione di tale attività ed al rimborso dei relativi costi.

Nello spirito di collaborazione e buona fede che ha sempre contraddistinto le negoziazioni in corso, come concordato, riportiamo sinteticamente nel seguito le principali osservazioni inerenti la Manovra e ciascun Accordo, distinte in funzione delle diverse proposte formulate alle Società di *Leasing* e alle Banche.

MANOVRA PROPOSTA ALLE SOCIETÀ DI LEASING E TERMINI E CONDIZIONI DELL'ACCORDO LEASING

Prima di entrare nel merito dei principali aspetti della Manovra ancora oggetto di discussione, pare opportuno sottolineare che ciascuna delle Società di *Leasing* ha ricevuto formale comunicazione dell'avvenuta cessione a EnergetiKambiente S.r.l. ("**EA**") dei contratti di *leasing* già in essere con la Società solo in data 24 agosto 2016, ovvero dopo più di due mesi dalla data di efficacia del contratto di affitto dell'azienda (22 giugno 2016) stipulato dalla Società ed EA in data 19 maggio 2016.

Non solo, tale comunicazione non reca alcuna menzione della volontà di EA di effettuare il pagamento di alcun canone per l'utilizzo degli automezzi oggetto dei contratti di leasing ceduti a EA né della tempistica di tale pagamento e nessun pagamento è stato ad oggi effettuato da EA pur a fronte dell'utilizzo dei predetti automezzi. Anche tale aspetto dovrà, pertanto, fornire oggetto di una compiuta proposta.

Inoltre, le Società di *Leasing*, nonostante le reiterate richieste formulate alla Società e ai suoi *advisor*, ad oggi non hanno ancora ricevuto alcuna indicazione circa l'utilizzo degli automezzi oggetto dei contratti di leasing originariamente stipulati dalla Società. Si prega pertanto di fornire un'indicazione dettagliata degli automezzi oggetto dei contratti di leasing (i) trasferiti a EA nel contesto dell'affitto del ramo d'azienda della Società; (ii) il cui termine finale sia già spirato alla data odierna; e (iii) risolti, nonché informazioni in merito al luogo in cui gli stessi si trovano e al rispettivo stato di conservazione.

Per quanto concerne i principali aspetti ancora oggetto di negoziazione, già menzionati nel corso della Riunione Plenaria inoltre, si ribadisce in particolare quanto segue:

1. la previsione relativa alla risoluzione consensuale degli accordi di *leasing* non risolti o cessati per scadenza del termine, oggetto dell'art. 2 dell'Accordo Leasing non appare condivisibile;
2. non sono allo stato condivisi termini e condizioni dei piani di ammortamento dei crediti delle Società di *Leasing* nel contesto del concordato preventivo;
3. non sono allo stato condivise le previsioni di cui agli articoli 3, 4 e 7 dell'Accordo Leasing;
4. non è ancora stata formulata in alternativa allo stralcio, alcuna proposta di conversione, previo accollo liberatorio, dei crediti vantati dalle Società di Leasing in azioni Biancamano; e
5. non è stata formulata una proposta inerente i termini e le condizioni economiche dei nuovi contratti di *leasing* da sottoscrivere con EA dopo la risoluzione dei contratti di cui al precedente punto 1.

MANOVRA PROPOSTA ALLE BANCHE E TERMINI E CONDIZIONI DELL'ACCORDO BANCHE

Con riferimento all'Accordo Banche si reiterano nel seguito i principali elementi ancora oggetto di discussione:

1. termini e condizioni della conversione, previo accollo liberatorio, dei crediti vantati dalle Banche verso la Società, in azioni Biancamano (la "**Conversione**"), non sono allo stato, di gradimento delle Banche e, pertanto si resta in attesa di una nuova proposta che rifletta le normali condizioni di mercato, anche alla luce di quanto discusso durante la Riunione Plenaria;
2. tenuto conto che tre Banche non intendono accettare la Conversione, si prega di formulare una proposta relativa al soddisfacimento dei crediti verso la Società vantati dalle predette Banche;
3. l'Accordo Banche dovrà essere sottoscritto anche dagli azionisti di maggioranza di Biancamano e dovrà prevedere l'impegno irrevocabile e incondizionato degli stessi a esercitare il diritto di voto spettante a tutte le azioni di loro proprietà in modo da consentire l'assunzione, da parte dell'assemblea di Biancamano, di tutte le deliberazioni necessarie ai fini dell'attuazione della conversione;
4. non sono allo stato formulate in modo compiuto né appaiono condivisibili le proposte formulate in materia di *governance* di Biancamano e della Società;
5. non sono allo stato condivise le proposte relative al mandato a vendere le azioni Biancamano rivenienti dalla Conversione né la costituzione delle stesse in pegno.

Si fa presente, inoltre, che negli Accordi dovranno essere previsti ulteriori obblighi della Società, anche di natura informativa, dichiarazioni e garanzie, *covenants* e *events of defaults* e condizioni risolutive, in linea con la migliore prassi.

Infine, con riferimento alle tempistiche per l'implementazione della Manovra, Vi preghiamo di tenere in considerazione che le Banche hanno manifestato la necessità di interessare taluni specifici comitati interni con riguardo alla Conversione. Pertanto, a prescindere dall'esito, l'iter deliberativo di ciascuna Banca richiederà una tempistica di circa due mesi a far data dal raggiungimento di un accordo di massima sulla Manovra stessa, in considerazione del fatto che i summenzionati comitati vengono convocati solamente in alcune date pre-calendarizzate.

Confidando che il contenuto della presente – da condividersi, come concordato, con le Vostre assistite e l'*advisor* finanziario - possa contribuire al proseguimento di una costruttiva negoziazione della Manovra, rimaniamo in attesa di un Vostro cortese riscontro in merito.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Con i più cordiali saluti.

Maria Cristina Andrea

Maria Cristina Storchi

LATHAM & WATKINS

Corso Matteotti, 22

Milano 20121

Italy

Direct Dial: +39.02.3046.2044

Fax: +39.02.3046.2001

Email: mariacristina.storchi@lw.com

<http://www.lw.com>

Latham & Watkins operates as a limited liability partnership worldwide with an affiliated limited liability partnership conducting the practice in the United Kingdom and a fixed base in Italy.

This email may contain material that is confidential, privileged and/or attorney work product for the sole use of the intended recipient. Any review, reliance or distribution by others or forwarding without express permission is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies.

